



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 59 DEL 13 NOVEMBRE 2014

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 10 novembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
-Avv. Fabio	JIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.11 della Società A.S.D. VAL GALLICO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 16.10.2014 (punizione sportiva della perdita della gara *Greffa Mosorrofa – Val Gallico dell'11.10.2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 500,00, squalifica dell'allenatore FALCONE Santo fino al 16.10.2015).*

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
rilevato che nella seduta odierna - preso atto della gravità dei fatti contestati e della sanzione irrogata in primo grado – si riteneva necessario un approfondimento istruttorio disponendo la convocazione dell'arbitro per la seduta del 9 dicembre 2014.

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del Direttore di gara nella seduta del 9 DICEMBRE 2014.

RECLAMO n.12 della Società A.S.D. SPORTING TERRANOVA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 16.10.2014 (squalifica del calciatore PORTO Andrea fino al 16.10.2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che nella seduta odierna si riteneva necessario un approfondimento istruttorio disponendo la convocazione dell'arbitro per la seduta del 9 dicembre 2014.

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del Direttore di gara nella seduta del 9 DICEMBRE 2014.

RECLAMO n.13 del Sig.MORRONE Luigi (tesserato Soc.FCD Enotria Tortora)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.14 SGS del 23.10.2014 (inibizione fino al 14/1/2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;

rilevato che nella seduta odierna - preso atto della gravità dei fatti contestati e della sanzione irrogata in primo grado – si riteneva necessario un approfondimento istruttorio disponendo la convocazione dell'arbitro per la seduta del 17 novembre 2014.

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del Direttore di gara nella seduta del 17 NOVEMBRE 2014.

RECLAMO n.14 della Società A.S.D. SPORTING CLUB DEL CORSO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.29 del 23.10.2014 (ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore MALTA Domenico fino al 22.10.2019).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo nel quale la ricorrente non nega la condotta del calciatore Malta Domenico, incolpato di aver sferrato un violento pugno all'arbitro colpendolo nella regione parietale destra della testa, provocandogli forte dolore, giramento di testa e perdita momentanea di equilibrio, con prognosi di giorni quattro, come da allegato certificato del Pronto Soccorso, per trauma cranico non commotivo, lieve distorsione del rachide cervicale, distorsione e distrazione del collo;

ritenuto che non possono condividersi le argomentazioni tendenti a sminuire la gravità del gesto, anche sulla base della personalità non violenta del sig.Malta Domenico, descritto come persona non incline alla violenza e senza precedenti analoghi, poiché rimane incontestabile la responsabilità per il gesto violento che avrebbe potuto arrecare conseguenze lesive ben più gravi;

considerato, tuttavia, che occorre sempre graduare opportunamente la sanzione alla natura, all'entità, ed alle modalità dei fatti ascritti, tenendo conto delle conseguenze lesive prodotte, e che la squalifica di cinque anni inflitta dal giudice di prime cure è quella massima edittale, appare equa una riduzione, pur ribadendo la estrema gravità e la inescusabilità del gesto violento;

rilevato che la ammenda per l'azione intimidatoria avvenuta nello spogliatoio arbitrale a fine gara da persone riferibili alla società Sporting Club del Corso appare congrua, valutando anche la fattiva collaborazione prestata da calciatori e tesserati;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore MALTA Domenico fino al 22 OTTOBRE 2017;
rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.15 della Società A.S.D. CALCIO MILETO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.29 del 23.10.2014 (ammenda di € 200,00, inibizione del dirigente PEDULLA' Salvatore fino al 12.11.2014, inibizione del dirigente MESIANO Filippo fino al 6.11.2014, squalifica del calciatore EL MIR HAMID per QUATTRO gare effettive).

RECLAMO n.16 della Società POL. D. REAL SPILINGA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.29 del 23.10.2014 (ammenda di € 80,00, squalifica del calciatore DOTRO Francesco per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

preliminarmente dichiarata la riunione tra i procedimenti in epigrafe per connessione oggettiva, essendo entrambi riferiti alla gara del 19.10.2014 tra C. Mileto e Pol. Spilinga;

letti gli atti ufficiali e i reclami;

ritenuto che, in via preliminare, va dichiarato parzialmente inammissibile il reclamo della A.S.D. Calcio Mileto contro le inibizioni di Pedullà Salvatore e Mesiano Filippo, perché non impugnabili ed immediatamente esecutive, ai sensi dell'art.45, comma 3, lett.b), essendo non superiori ad un mese ciascuna;

RILEVA

risulta in maniera chiara ed inequivoca dagli atti ufficiali che durante la gara si verificava una rissa, con calci, pugni e schiaffi, che portava alla sospensione definitiva della gara, che coinvolgeva giocatori e dirigenti di entrambe le società, accesa a seguito dell'espulsione di due calciatori, il n.10 dello Spilinga, Dotro Francesco, e il n.7 del Mileto, El Mir Hamid, che venivano alle mani provocando il parapiglia generale e, nel contempo, per l'ingresso sul terreno di gioco di sostenitori della squadra locale, attraverso cancelli lasciati colpevolmente aperti.

Riguardo alla responsabilità dei tesserati, questa corte non può che aderire al costante orientamento della giustizia sportiva che definisce la rissa come una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi, di offendersi e di difendersi reciprocamente.

Per cui, le contestazioni delle società reclamanti sulle responsabilità altrui nella causazione della rissa, non escludono le responsabilità dei propri tesserati che hanno certamente preso parte alla colluttazione, come precisato dall'arbitro con estrema precisione nel rapporto e nel supplemento.

Né la mancata individuazione di tutti i protagonisti della rissa può costituire causa esimente della responsabilità per quelli che invece sono stati identificati e sanzionati.

Devono riconoscersi congrue ed adeguate all'entità e alla natura dei fatti ascritti le sanzioni inflitte dal primo giudice.

P.Q.M.

Preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo della A.S.D. Calcio Mileto avverso le inibizioni di Pedullà Salvatore e Mesiano Filippo;

rigetta nel resto i reclami;

dispone incamerarsi le tasse versate da entrambe le società.

RECLAMO n.17 della Società U.S. SERRASTRETTA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.22 del 30.10.2014 (squalifica del calciatore SCALISE Emanuele per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;

considerato, tuttavia, che la fattispecie va inquadrata in una protesta di modesta violenza accompagnata da frasi offensive, per cui la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore SCALISE Emanuele a QUATTRO gare effettive e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.18 della Società A.S. SERSALE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 30.10.2014 (squalifica del calciatore DE SIO Tommaso fino al 29.11.2014).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che la società reclamante non è comparsa;

ritenuto che dagli atti di gara risulta che il calciatore De Sio Tommaso gettava dell'acqua da una borraccia colpendo in pieno l'assistente arbitrale sulla maglietta e sfiorando l'arbitro;

che la reclamante a sua discolpa asserisce che il calciatore ha agito senza intenzionalità, essendo diretto il getto d'acqua ad un compagno di squadra che si stava avvicinando all'assistente per protestare, nel tentativo di calmarlo;

ritenuto che non può contestarsi la sussistenza dei fatti come accertati dal Giudice Sportivo sulla base degli atti di gara, che costituiscono prova privilegiata, e che la sanzione appare congrua rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi